



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 05/03/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 25 settembre 2019, parte ricorrente chiede che il Collegio:

- 1) ordini alla parte resistente l'esibizione della parcella pro forma attestante il pagamento del compenso all'intermediario del credito;
- 2) condanni ex art. 125 sexies T.U.B. l'intermediario resistente a rimborsare l'importo complessivo di 1.001,93 euro a titolo di oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata (avvenuta nel novembre 2016) del contratto di finanziamento, stipulato in data 23 aprile 2015;
- 3) condanni la resistente al rimborso delle spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente eccepisce che:

- 1) la domanda relativa all'esibizione della documentazione attestante il pagamento della fattura all'intermediario del credito non era presente nel reclamo. La documentazione è stata, comunque, prodotta.
- 2) il ricorrente non ha diritto ad alcun rimborso, in quanto la richiesta ha ad oggetto costi di natura cd. up-front, inerenti ad attività preliminari del contratto che si sono esaurite al momento della stipula.



DIRITTO

Il Collegio, nel richiamare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 pronunciata nella causa C-238/18 e la decisione del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019 n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto sono applicabili i seguenti principi di diritto:

1. gli importi che rientrano nel costo totale del credito sono assoggettati alla riduzione prevista dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B., indipendentemente dalla qualificazione nel contratto come up-front ovvero recurring;

2. la riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. si realizza prendendo in considerazione la totalità dei costi previsti a carico del consumatore e riducendone l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. Il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) è maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore ed a salvaguardare l'effettività del diritto europeo;

3. soltanto gli importi di imposte e tasse, le spese vive di istruttoria nonché il compenso per l'attività di intermediazione non sono assoggettati alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. Ai fini della irripetibilità è necessario, tuttavia, che l'intermediario fornisca la prova di aver eseguito i relativi pagamenti. Per il compenso del mediatore, l'intermediario è tenuto, altresì, a dimostrare che lo stesso non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo deve essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

Ciò premesso l'istante ha diritto al rimborso degli oneri non maturati indicati nella seguente tabella:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>spese fisse contrattuali</i>				400,00	233,33		233,33
					0,00		0,00
					0,00		0,00
Totale							233,33

La domanda può essere parzialmente accolta ove si consideri che la parte resistente ha documentato il pagamento della provvigione all'intermediario del credito.

Non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, tendenzialmente accolta da quest'Arbitro soltanto quando l'ausilio di un professionista appaia necessario per la presentazione del ricorso in ragione della complessità della controversia: condizione che generalmente non ricorre, invece, per le domande di rimborso del costo del credito a seguito di estinzione anticipata del finanziamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 233,33 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO